

Il Fisco accende la luce sulle piattaforme dell'e-commerce

**In arrivo sanzioni per chi effettua vendite on line
mascherando la propria attività commerciale**

Da molto tempo ricordiamo a tutti come il mondo dell'intermediazione commerciale sia profondamente cambiato con l'avvento di Internet. Non è ormai più il caso di disquisire se questo cambiamento abbia inciso in bene o in male sulle dinamiche economiche e sociali della nostra società. Ormai lasciamo queste considerazioni agli studiosi. Quello che però riteniamo importante ribadire è che risulta assolutamente necessario che il legislatore prenda atto delle nuove dinamiche commerciali ed intervenga per porre tutte gli operatori del mercato in condizioni di parità disciplinando strumenti che, ancora oggi, rimangono privi di regole e danno vantaggi sostanziosi a chi, spesso distorcendone la funzione per cui sono stati creati, li utilizza massicciamente. Per questo motivo abbiamo seguito con attenzione la promulgazione del D. Lgs n. 32/2023 che dando attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, rafforzava la cooperazione amministrativa nel settore fiscale ed in particolare obbligava i gestori di software accessibili agli utenti sotto forma di piattaforme di vendita ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Il Fisco accende la luce sulle piattaforme dell'e-commerce
- L'autovettura dell'agente non è un lusso, ma una necessità
- Ciao Loretto
- Nuove regole per il ravvedimento e i reati tributari
- Ecco i contributi che possono essere richiesti da settembre
- L'esperto risponde

L'autovettura dell'agente non è un lusso, ma una necessità

Come tutti sappiamo in questo periodo l'esecutivo è impegnato a confezionare la prossima manovra finanziaria. Ebbene un punto su cui finalmente tutte le associazioni di categoria sembrano d'accordo è quello relativo alla necessità di intervenire sulle agevolazioni fiscali per gli automezzi che come sappiamo rappresentano il principale strumento di lavoro per gli agenti e rappresentanti di commercio. La Federagenti, ribadisce quindi, con forza, quanto già richiesto in più occasioni negli ultimi 10 anni e cioè di aumentare il tetto di deducibilità fiscale dell'auto ferma ormai da quasi 40 anni (!!!) all'80% di 25.822,36 € (con un ammortamento in 5 anni, in cui il primo e l'ultimo anno si recupera il 12,5%, ...

segue a pag. 4

Nuove regole per il ravvedimento e i reati tributari

Il ravvedimento operoso è un istituto che consente all'agente di commercio che, ad esempio, non ha versato entro i termini un tributo di regolarizzare spontaneamente le irregolarità fiscali e sanare così la propria posizione provvedendo a:

- dichiarare ulteriori redditi rispetto a quelli già dichiarati;
- eseguire pagamenti omessi o eseguiti in maniera insufficiente;
- assolvere altri adempimenti non ancora effettuati.

Tramite il ravvedimento tutti i contribuenti, oltre a versare l'eventuale imposta dovuta, sono tenuti a versare anche gli interessi legali e le sanzioni in misura ridotta in base al tempo intercorso tra la violazione e la successiva regolarizzazione. ...

segue a pag. 4

**FATTURE
PROVVIGIONALI
ELETTRONICHE?
CARTACEE?**

**SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO**



**INVIO IMMEDIATO
TRAMITE CANALE
TELEMATICO SDI**

Emetti le tue
Fatture Provvigionali
Elettroniche e Cartacee
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito



**soluzione
agenti**

**la FORZA
di un SOFTWARE
per AGENTI**

USA LA FORZA 

Il Fisco accende la luce sulle piattaforme dell'e-commerce

In arrivo sanzioni per chi effettua vendite on line mascherando la propria attività commerciale

a cura di **Luca Gaburro**

— Segretario Nazionale Federagenti —

Da molto tempo ricordiamo a tutti come il mondo dell'intermediazione commerciale sia profondamente cambiato con l'avvento di Internet. Non è ormai più il caso di disquisire se questo cambiamento abbia inciso in bene o in male sulle dinamiche economiche e sociali della nostra società. Ormai lasciamo queste considerazioni agli studiosi. Quello che però riteniamo importante ribadire è che risulta assolutamente necessario che il legislatore prenda atto delle nuove dinamiche commerciali ed intervenga per porre tutte gli operatori del mercato in condizioni di parità disciplinando strumenti che, ancora oggi, rimangono privi di regole e danno vantaggi sostanziosi a chi, spesso distorcendone la funzione per cui sono stati creati, li utilizza massicciamente.

Per questo motivo abbiamo seguito con attenzione la promulgazione del D. Lgs n. 32/2023 che dando attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, rafforzava la cooperazione amministrativa nel settore fiscale ed in particolare obbligava i gestori di software accessibili agli utenti sotto forma di piattaforme di vendita di beni o di prestazioni di servizi a fornire i dati relativi alle transazioni effettuate.

Fra i soggetti obbligati a fornire tali dati, in base al decreto, vi erano anche quei gestori non residenti a fini fiscali in Italia, né ivi costituiti o gestiti, e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma che comunque facilitano l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni

immobili ubicati nel territorio dello Stato. In poche parole in base alla normativa sono costretti a trasmettere i dati delle operazioni commerciali effettuate tramite le loro piattaforme alle autorità fiscali nazionali soggetti come Amazon, Ebay, Vinted, Wallapop, Airbnb, ecc...

Il Decreto per trovare completa attuazione necessitava però di un provvedimento dell'amministrazione finanziaria che stabilisse modalità e termini di comunicazione delle informazioni, registrazione dei soggetti tenuti, casi di esclusione e individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento dei controlli. Poiché è spesso successo che i tempi per l'emissione di un provvedimento attuativo si siano protratti ben oltre i termini assegnati dal legislatore, avevamo il timore che le disposizioni del D. Lgs n. 32/2023 rischiarono di rimanere lettera morta. Ed invece così non è stato e con un provvedimento del 20 novembre 2023 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i termini e le modalità di comunicazione dei dati sulle vendite di beni e servizi imponendo ai gestori di fornire le prime informazioni entro il 31 gennaio 2024.

Le piattaforme si sono dovute quindi adeguare alle indicazioni fornite dall'amministrazione finanziaria ed hanno dovuto predisporre dei moduli che i venditori che le utilizzano devono obbligatoriamente compilare al superamento di un determinato numero di vendite o di un determinato importo guadagnato.

Nel caso di specie l'obbligo scatta dopo l'effettuazione di 30 transazioni (vendite) nell'anno solare o laddove l'importo introitato superi i 2000 euro.

Le comunicazioni inviate dalle piattaforme saranno valutate dall'amministrazione finanziaria per comprendere se si è semplicemente di fronte ad un soggetto che usa saltuariamen-

te tale metodologia di vendita o se invece si è di fronte ad un vero e proprio operatore commerciale.

Sedall'analisi delle comunicazioni dei grandi portali dell'e-commerce non avremo grosse sorprese perché la quasi totalità dei soggetti risulterà già censito come operatore commerciale in possesso di partita Iva, con transazioni regolarmente tracciate e assoggettate a regolari registrazioni contabili, le sorprese potrebbero invece arrivare da portali quali Vinted, Wallapop e anche Airbnb e potremo così scoprire veri e propri imprenditori del "second hand" sconosciuti al fisco e albergatori mascherati da piccoli proprietari.

È inutile dire quanto questi fenomeni siano dannosi per il mondo dell'intermediazione commerciale tradizionale (e regolare, aggiungeremo noi) e quanto sia opportuno che l'amministrazione finanziaria indaghi sulle dimensioni del fenomeno colpendo quei soggetti che mascherandosi da privati cittadini effettuano centinaia di transazioni all'anno spesso offrendo e vendendo tramite le "vetrine" messe loro a disposizione dalle piattaforme non solo prodotti di seconda mano, ma anche prodotti ancora confezionati e mai usati.

Attendiamo quindi gli esiti dei controlli che il fisco riterrà opportuno attivare e speriamo che questi portino all'emersione di quel sistema commerciale parallelo la cui esistenza e pericolosità segnaliamo da anni.



Federagenti

 CISAL

- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org chiedendo di ricevere la newsletter Federagenti per posta elettronica, sarai sempre aggiornato sulla professione e sulle novità fiscali e previdenziali di settore

Ciao Loretto

Lo scorso 23 giugno si è spento prematuramente il collega e grande amico Loretto Boggian, vice segretario nazionale della Federagenti, componente dell'assemblea dei delegati Enasarco e segretario provinciale della Cisl di Padova.

Nato a Portomaggiore (Fe) prima di trasferirsi a Monselice (Pd), diplomato al liceo classico Manfredini di Este per poi laurearsi a pieni voti in Lettere all'Università di Padova. Successivamente entrato nel mondo delle associazioni di categoria, fino al 1997 in Confesercenti e poi con noi della Federagenti e della Cisl. Man mano assumendo nella nostra Associazione posizioni sempre di maggior rilievo, arrivando ad essere vice segretario nazionale nonché membro dell'Assemblea dei delegati Enasarco.

Esperto consulente in materia di agenzia e previdenziale Inps-Enasarco, era apprezzato da quanti entravano in contatto con lui. Tante le battaglie ispirate da lui a sostegno della Cate-

goria degli agenti e combattute insieme. Tanti i confronti, talvolta anche accesi, all'interno del Direttivo nazionale Federagenti, sempre con l'obiettivo di far crescere l'associazione e con la massima onestà intellettuale. Tante le trasferte, tutti insieme, per confrontarsi con gli Agenti sul territorio nazionale e con le Istituzioni per cercare di difendere la nostra Categoria.

Anche in uno dei nostri ultimi incontri a Roma, quando abbiamo discusso con i quadri nazionali delle indicazioni fornite dalla Fondazione Enasarco in merito all'applicazione dell'istituto della rendita contributiva, è stato uno fra i relatori più attivi, quello che ha fatto i rilievi e le considerazioni più interessanti e pertinenti ed a lui, come spesso accadeva in queste occasioni, si sono rivolti non solo i nostri colleghi del territorio presenti all'iniziativa, ma anche alcuni legali fiduciari per avere maggiori chiarimenti.

E nessuno di noi dimentica la sua partecipazione al Direttivo nazionale pochi giorni prima di

lasciarci, offrendo il consueto contributo e senza mai lamentarsi della malattia che, di lì a poco, lo avrebbe portato via.

Ma non si limitava a questo, animato da una forte fede cristiana aiutava concretamente una associazione dedita al sostegno dei ragazzi in difficoltà, ed i ragazzi bosniaci che la sua famiglia ha ospitato durante la guerra balcanica degli anni '90 ancora oggi lo ricordano con affetto e gratitudine. Attivo nell'associazione delle Famiglie Italiane, è stato anche consigliere comunale nella sua Monselice.

Noi ti ricorderemo sempre, caro Loretto, come un grande amico prima ancora che come un collega molto competente. Una persona schietta quando serviva esserlo ma anche allegra e sempre pronta al sorriso. Una persona generosa che è stato un piacere ed una fortuna conoscere. ■



Federagenti
CISAL

- I CONSULENTI FEDERAGENTI SONO A TUA DISPOSIZIONE PER RISOLVERE LE PROBLEMATICHE INPS/ENASARCO



Nuove regole per il ravvedimento e i reati tributari

di **Susanna Baldi**

— Dottorssa Commercialista - Consulente Federagenti —

Il ravvedimento operoso è un istituto che consente all'agente di commercio che, ad esempio, non ha versato entro i termini un tributo di regolarizzare spontaneamente le irregolarità fiscali e sanare così la propria posizione provvedendo a:

- dichiarare ulteriori redditi rispetto a quelli già dichiarati;
- eseguire pagamenti omessi o eseguiti in maniera insufficiente;
- assolvere altri adempimenti non ancora effettuati.

Tramite il ravvedimento tutti i contribuenti, oltre a versare l'eventuale imposta dovuta, sono tenuti a versare anche gli interessi legali e le sanzioni in misura ridotta in base al tempo intercorso tra la violazione e la successiva regolarizzazione.

Il D. lgs n. 87 del 14 giugno 2024 (decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale attuativo della Legge 111/2023) ha modificato in parte la disciplina del ravvedimento operoso contenuta nell'art. 13 del D. lgs 472/97.

Per regolarizzare gli **omessi, insufficienti o tardivi versamenti** con scadenza successiva al 31 agosto 2024, quindi a partire dal 1° settembre 2024 entrano in vigore le seguenti modifiche:

- la sanzione per i ritardi entro i 90 giorni passa dal **15%** al **12,5%**;
- la sanzione per i versamenti effettuati dopo i 90 giorni passa dal **30%** al **25%**.

Rimane invariata la disposizione dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo del D. lgs

471/97, in base al quale, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.


Ad esempio, quindi, per il versamento dell'iva del mese di agosto di € 1000,00, con scadenza 16 settembre 2024 se l'agente di commercio non ha effettuato il pagamento e provvederà al versamento il 10 ottobre 2024 pagherà € 12,50 come sanzione, con la precedente normativa avrebbe versato come sanzione € 15,00 e € 1,99 come interessi.

La modifica della normativa si ripercuote anche sul c.d. **ravvedimento sprint**, ovvero il ravvedimento mediante il quale il contribuente può sanare le violazioni da ritardato versamento entro un termine massimo di 14 giorni pagando sanzioni molto ridotte. Infatti, in base alla nuova normativa, se il tardivo versamento è effettuato entro 14 giorni, la sanzione è ridotta a 1/15 per giorno di ritardo sulla spettanza.

Per quanto riguarda le sanzioni **sull'indebitato utilizzo dei crediti d'imposta**, sono state ridotte al 25% per quelli non spettanti e al 70% per quelli inesistenti (rispetto all'attuale misura dal 100% al 200%). Sono definiti crediti "inesistenti" quelli per i quali manchino i requisiti oggettivi o soggettivi indicati nella normativa, o quelli per i quali i citati requisiti siano oggetto di rappresentazioni fraudolente.

Si intendono invece "non spettanti" i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero in misura superiore, oppure che difettino di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento e infine quelli utilizzati in difetto degli adempimenti amministrativi espressamente prescritti. È evidente che la distinzione tra le due fattispecie non appare così netta e questo potrebbe dare origine a interpretazioni diver-

genti e a possibili futuri contenziosi. Nel caso di credito inesistente i cui requisiti oggettivi e soggettivi siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio e, quindi, varierà dal 105% al 140%.



Per quanto riguarda la **dichiarazione infedele**, la sanzione è prevista in misura fissa del 70% (rispetto all'attuale variabile dal 90 al 180%), con un importo minimo di € 150. Qualora l'infedeltà sia sanata prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di controlli, la sanzione sarà pari a quella dell'omesso versamento aumentata al doppio (quindi 50%). Nel caso di dichiarazione infedele realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti o condotte fraudolente, la sanzione di base (70%) sarà aumentata dalla metà al doppio (quindi da 105% a 140%), rispetto all'attuale aumento del 50%.

Per quanto riguarda, infine, l'**omessa presentazione della dichiarazione**, è prevista la sanzione fissa del 120%, quindi non più variabile, ma anche in questo caso la presentazione da parte del contribuente prima della formale conoscenza di controlli comporterà l'applicazione di una sanzione commisurata a quelle prevista per l'omesso versamento, aumentata al triplo (quindi 75%).

L'autovettura dell'agente non è un lusso, ma una necessità

a cura della **Redazione**

Come tutti sappiamo in questo periodo l'esecutivo è impegnato a confezionare la prossima manovra finanziaria. Ebbene un punto su cui finalmente tutte le associazioni di categoria sembrano d'accordo è quello relativo alla necessità di intervenire sulle agevolazioni fiscali per gli automezzi che come sappiamo rappresentano il principale strumento di lavoro per gli agenti e rappresentanti di commercio.

La Federagenti, ribadisce quindi, con forza, quanto già richiesto in più occasioni negli ultimi 10 anni e cioè di aumentare il tetto di deducibilità fiscale dell'auto ferma ormai da qua-

si 40 anni (!!!) all'80% di 25.822,36 € (con un ammortamento in 5 anni, in cui il primo e l'ultimo anno si recupera il 12,5%, nei restanti anni il 25%). Ormai quest'importo non è più in linea con gli attuali prezzi di mercato delle autovetture se si pensa che con 20.000 € si acquista al massimo un'utilitaria. Gli agenti, che percorrono anche 50.000 km l'anno, necessitano di auto confortevoli ed hanno spesso bisogno di una capiente capacità di carico per trasportare il campionario.

Poiché l'autovettura rappresenta a tutti gli effetti il luogo in cui trascorrono la maggior parte dell'attività lavorativa l'adeguamento del tetto di deducibilità vuol dire garantire agli agenti uno strumento più sicuro con cui svolgere la professione.

Per questo reiteriamo ancora una volta le nostre richieste auspicando che il Governo possa accoglierle con la previsione di un'apposita norma nella prossima finanziaria. Norma che – aggiungiamo noi – potrebbe anche avere l'effetto di rinvigorire la domanda nel settore dell'auto e quindi la conseguenza indiretta di trainare le immatricolazioni che invece potrebbero drasticamente diminuire con l'esaurimento degli incentivi concessi.




RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la **app di Radio Agenti**. Ascoltaci dal tuo cellulare!





Disponibile su



SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti **live** sul canale **YouTube** e sulla pagina **Facebook**. Seguici e intervieni in diretta!



ECCO I CONTRIBUTI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI DA SETTEMBRE

a cura di **Rita Notarstefano** — Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —



Fra le prestazioni presenti nel programma delle prestazioni assistenziali 2024 le seguenti possono essere richieste dallo scorso 1° settembre. Le prime riguardano la scuola e sono il contributo per asili nido ed il bonus scolastico. In entrambi i casi le domande possono essere presentate a decorrere dal 1° settembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2024.

Passiamo ad analizzarle nello specifico:

CONTRIBUTO PER ASILI NIDO

La Fondazione eroga, agli iscritti con figli in età da 0 a 3 anni che abbiano frequentato nel periodo 01/09/2023 – 31/07/2024 le scuole dell'infanzia, sia pubbliche sia private (parificate o legalmente riconosciute), un contributo pari al 30% della spesa sostenuta per l'iscrizione agli asili nido fino ad un massimo di € 1.700,00 per nucleo familiare, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, è erogata una sola prestazione.

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2023 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2022-2023) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale.

Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a € 37.241,33 saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione intestata al richiedente:

1. copia del documento giustificativo della spesa sostenuta (fattura pagata, ricevuta di pagamento, bollettino di CCP pagati in caso di strutture pubbliche) intestato al richiedente, rilasciato su carta intestata dalla struttura che ha erogato il servizio; l'eventuale copia di disposizione di bonifico è considerata giustificativa della spesa solo nel caso di addebito su conto corrente intestato o cointestato al richiedente;
2. modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, se l'iscritto sceglie di dichiarare il reddito.

BONUS SCOLASTICO

La Fondazione eroga a titolo di sussidio scolastico agli iscritti con figli fiscalmente a carico e frequentanti scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado e Università

per l'anno accademico 2024/2025, un contributo di importo progressivo fino ad un massimo di € 800,00 per nucleo familiare così determinato:

- € 400,00 per un solo figlio iscritto e frequentante;
- € 600,00 per due figli iscritti e frequentanti;
- € 800,00 per tre o più figli iscritti e frequentanti.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione è erogato un solo contributo per nucleo familiare.

Anche in questo caso per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono:

1. essere titolari di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2023 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2022-2023) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale.

Le domande presentate con allegato il modello Unico PF2023 attestante un reddito lordo per l'anno 2022 non superiore a € 46.700,00 saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta.

La domanda è unica per tutti i figli frequentanti per i quali si chiede il contributo.

ATTENZIONE Le domande presentate successivamente all'inserimento di una precedente domanda, se riferita ad altri figli per i quali si richiede il contributo, non sono considerate valide.

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 86 è la seguente:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 – corredata di copia del documento di identità – attestante l'iscrizione e la frequenza dello studente/degli studenti, il tipo di corso, l'indicazione dell'istituto scolastico, nonché la sussistenza a carico dell'iscritto nell'anno di frequenza scolastica per il quale si chiede il contributo. In assenza di copia del documento di identità la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
2. copia del modello Unico PF 2023 presentato dal richiedente (se l'iscritto sceglie di dichiarare il reddito), unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione all'Agenzia dell'Entrate (ricevuta di avvenuta presentazione o visura del cassetto fiscale o numero e data del protocollo). In assenza di redditi percepiti nell'anno 2022 o in presen-

za di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2022 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IR-PEF percepiti nell'anno 2022. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.

Entrambi i contributi sono erogati, previa verifica dei requisiti previsti e della documentazione richiesta dal regolamento, nei limiti dello stanziamento annuale ed entrambe le domande vanno presentate esclusivamente on-line, nella propria area riservata.

Sia per il bonus scolastico che per il contributo per l'asilo nido le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e, se pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo, possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito finale dell'istruttoria amministrativa entro 50 giorni dalla presentazione della domanda.

Nel caso di documenti incompleti o irregolari i termini per la conclusione dei procedimenti sono interrotti e decorrono per intero dalla data di ricezione da parte della Fondazione della documentazione o degli elementi mancanti.

PEC GRATUITA PER I PENSIONATI ENASARCO

Infine, dal 1° settembre i PENSIONATI ENASARCO possono presentare anche la domanda per ottenere la CONCESSIONE PEC.

Per accedere all'area riservata di Enasarco e, quindi, per usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dalla Fondazione, i pensionati hanno l'obbligo di inserire durante le fasi di login l'indirizzo della propria casella di posta elettronica certificata (PEC).

Va precisato che l'attivazione della casella PEC, che rappresenterà il principale canale di comunicazione istituzionale tra la Fondazione ed i propri iscritti pensionati, è a totale carico della Fondazione.

La prestazione potrà essere attivata da parte degli iscritti pensionati durante l'accesso all'area riservata del sito della Fondazione. ■

L'esperto risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Esperto in materia di contrattualistica di agenzia —

Domanda: Mi trovo in una situazione particolare e necessito del vs. aiuto per capire meglio come muovermi. Sono un agente di commercio per un'azienda che produce materiali per l'edilizia. I miei clienti sono solo grandi aziende costruttrici. In realtà non contratto direttamente con loro, ma in relazione ad ogni progetto la mandante mi mette in contatto con l'impresa titolare del progetto, questa a sua volta mi indica una società del gruppo che effettuerà gli acquisti e con cui mi devo interfacciare. Il rapporto continua poi con la consegna della merce in cantiere dove fornisco anche assistenza tecnica alla società che opera (e che può essere diversa da quella che acquista) in relazione alla posa in opera dei materiali forniti. Come potete immaginare non ho una zona specifica in quanto il cantiere può trovarsi in una zona diversa rispetto alla sede dell'azienda che acquista il materiale e tendenzialmente opero in tutto il centro-nord Italia. Quando la mia presenza è necessaria per più giorni sul cantiere la ditta mandante mi rimborsa tutte le spese sostenute (viaggio, vitto e alloggio) dietro presentazione della documentazione. Questa l'attività che svolgo. Ho ricevuto da un'azienda concorrente una proposta per l'assunzione diretta come dipendente con la qualifica di quadro direttivo con il compito di coordinare la rete vendita del centro-sud Italia. Questi agenti che andrei a coordinare operano esclusivamente con aziende distributrici/orivenditrici ed alcune hanno punti vendita sull'intero territorio nazionale. La proposta mi alletta, non tanto per l'aspetto economico che è pressappoco identico, ma per la tipologia di incarico dal momento che ho 58 anni e passare lunghi periodi sui cantieri comincia ad essere pesante. Ecco i miei dubbi: il contratto prevede un patto di non concorrenza post contrattuale, se vado a lavorare con la nuova azienda lo violo? Secondo problema: l'azienda che mi ha fatto la proposta può aspettare al massimo 2 mesi, ma io lavoro per l'attuale mandante da oltre 12 anni e già so che non è disposta a liberarmi dal periodo di preavviso. Cosa mi consigliate?

Risposta: Per una risposta esaustiva è senz'altro necessario un incontro per procedere in quella sede ad un esame sia del suo contratto di agenzia e sia della bozza di contratto che andrà eventualmente a sottoscrivere con la nuova azienda.

In questa sede possiamo solo provare ad abbozzare un primo quadro della situazione.

Il primo aspetto che deve valutare, e che non evidenzia, però, nella sua richiesta, è il fatto che se decide di risolvere il rapporto con l'attuale azienda preponente lei perde il diritto alle indennità di fine rapporto. Più precisamente a seguito dell'interruzione di sua iniziativa, avrà diritto unicamente al pagamento del FIRR, mentre perderà il diritto all'indennità suppletiva e all'indennità meritocratica. Poiché stiamo parlando di un rapporto ultra decennale, il primo passo da fare è quello di quantificare le ipotetiche somme a lei spettanti a titolo indennitario che andrebbero perse.

Per fare tale calcolo lei ci dovrà fornire gli importi degli imponibili provvigionali fatturati annualmente dall'inizio del rapporto ad oggi. Avrà così un ulteriore elemento di valutazione per considerare la convenienza globale della nuova proposta.

Veniamo ora all'altro aspetto che lei evidenzia e per cui ci chiede conforto: la nuova attività potrebbe comportare la violazione del patto di non concorrenza post-contrattuale?

In linea di massima, sulla base di quanto da lei rappresentato, possiamo ritenere che la nuova attività lavorativa non concretizzi un'ipotesi di violazione del patto di non concorrenza. Infatti, il patto di non concorrenza post-contrattuale incluso nei contratti di agenzia, prevede che un agente non possa svolgere attività "commerciale" (in senso ampio ed in diverse forme) per altre aziende in relazione agli stessi prodotti, clienti e zona. Nel caso da lei prospettato la clientela verso cui si rivolge la sua attività e cioè distributori/grossisti/rivenditori è totalmente diversa da quella oggetto dell'attuale contratto ed anzi tale diversità pare essere proprio uno dei motivi che la spingerebbe a "cambiare lavoro". Quanto all'ultimo aspetto e cioè il termine di preavviso da rispettare, la situazione cambia in base alla normativa richiamata in contratto. Se il contratto richiama gli AEC (immaginiamo, nel caso di specie, quello del settore Industria) e lei è agente plurimandatario, il termine sarà pari a 3 mesi, se opera come agente monomandatario il termine da rispettare sarà di 5 mesi. Se, infine, il contratto rimanda solo al codice civile il preavviso (indipendentemente dal suo inquadramento come agente mono o plurimandatario) sarà pari a 6 mesi.

Solo nella prima ipotesi, la sua uscita potrebbe essere relativamente indolore. In quel caso infatti dovrebbe dare immediatamente disdetta con preavviso chiedendo se è intenzione della mandante richiederle di lavorare per l'intero periodo. In caso di risposta positiva, lei comunicherà di poter lavorare solo per due mesi, ma accettando il rischio di vedersi richiedere il pagamento dell'indennità di mancato preavviso in relazione al mese non lavorato. Indicativamente rischia di dover versare all'azienda 1/12 del suo imponibile provvigionale del 2023. Negli altri casi l'onere economico sarebbe ancora più gravoso dovendo corrispondere 3 mensilità nella seconda ipotesi e 4 nella terza. Vi è però un altro aspetto che merita di essere ulteriormente approfondito e cioè l'esatta natura del rapporto attualmente in essere, in quanto dalla descrizione delle modalità di svolgimento della sua attività si potrebbe anche ritenere sussistente un rapporto di lavoro dipendente. In questo caso tutto cambierebbe. Per poterle quindi fornire una reale assistenza è indispensabile esaminare tutta la documentazione in suo possesso ed effettuare una serie di valutazioni fattuali, giuridiche e, non ultime, economiche al fine di poter individuare la soluzione che meglio la tutela.

Domanda: Sono ormai tre anni che lavoro come agente per una sola azienda. Nel contratto

è previsto il divieto (da me rispettato) di non lavorare con aziende che operano in concorrenza. La ditta mi versa i contributi come plurimandatario, è corretto?



Risposta: Per una risposta esaustiva occorrerebbe esaminare il suo contratto, ma, in linea di massima, in base a quanto da lei prospettato il comportamento dell'azienda sembrerebbe corretto. Dalle indicazioni fornite si evince che il suo contratto prevede solo l'obbligo di esclusiva (di cui all'art. 1743 del codice civile) e non il divieto assoluto di svolgere l'attività di agente per altre aziende. Assumendo l'incarico come monomandatario l'agente si impegna ad esercitare l'attività agenziale per un solo preponente e quindi vi è un divieto assoluto di avere rapporti di agenzia con altre preponenti anche se non in concorrenza.

Nel suo caso, invece, il contratto sembrerebbe prevedere unicamente il divieto per l'agente di assumere l'incarico di promuovere nella stessa zona affari per altre ditte in concorrenza con l'attuale mandante.

In realtà lei è libero, anche se di fatto non lo fa, di assumere incarichi per aziende non in concorrenza e, quindi correttamente, la ditta preponente versa i contributi nella misura prevista dalla legge per gli agenti plurimandatari.

Domanda: Sono un agente monomandatario ed ho un contratto che richiama l'AEC Commercio. Dopo 8 anni l'azienda mi ha comunicato disdetta dandomi un preavviso di 6 mesi, ma, in realtà così facendo il rapporto terminerà quando avrò maturato un'anzianità di 9 anni (9 anni e 2 mesi per la precisione). Ho letto l'AEC e per i rapporti di durata superiore ai 9 anni il preavviso dovrebbe essere di 8 mesi. Ne ho parlato con l'azienda che invece continua a sostenere che i mesi di preavviso sono 6. È corretto?

Risposta: Le confermiamo che l'operato dell'azienda è corretto ed il termine di preavviso spettante nel caso di specie è di 6 mesi. L'art. 10 dell'AEC Commercio del 20 febbraio 2009 prevede infatti al 3° comma che: "Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso". Pertanto poiché lo stesso articolo prevede che otto mesi di preavviso spettino solo per rapporti dal "nono anno di durata del rapporto in poi" e poiché alla data di ricevimento della comunicazione di recesso l'anzianità contrattuale era pari a 8 anni e 9 mesi il preavviso dovuto sarà di 6 mesi come comunicato dalla ditta mandante. ■